

Tipologia:

FISCO

Protocollo: **2004012** Data:

14.03.2012

Oggetto: **Novità previste dal Decreto Legge del
02/03/2012 n.16**

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

ATTENZIONE: si rammenta che dal 1 gennaio le circolari sono disponibili esclusivamente nell'area riservata del sito www.assosnai.it, accessibile unicamente da parte degli utenti registrati abilitati all'accesso dalla Segreteria.

Gentile Associato,

il Decreto Legge del 02/03/2012 n. 16 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2012) ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ha apportato numerose modifiche al settore "dei giochi e delle scommesse".

Di seguito esaminiamo brevemente i contenuti del Decreto, relativamente al "settore dei giochi e delle scommesse".

Articolo 7 – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Viene previsto che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta di AAMS, acquisisca **obbligatoriamente** il parere del Consiglio di Stato **per valutare i profili di legittimità** dei seguenti oggetti:

- a) **degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;**
- b) **degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.**

Articolo 10 – Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi.

Art. 10 comma 1: viene previsto che AAMS provveda a costituire un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo.

Inoltre il personale di AAMS, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è autorizzato "ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, **"al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori"**.

Ad oggi, quanto previsto al periodo precedente non è ancora attuabile in quanto la norma prevede l'emanazione di un Regolamento che disciplini le modalità di svolgimento delle attività di effettuazione delle giocate da parte del personale incaricato dei controlli.

Eventuali vincite conseguite durante le ispezioni devono essere versate al fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo.

Art. 10 comma 2: per arginare il fenomeno delle infiltrazioni criminali nel settore dei giochi pubblici il comma 2 dell'articolo 10 ha modificato il comma 3-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e successive modificazioni estendendo il controllo della documentazione antimafia anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado, dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Invece con la lettera b), sempre dell'art. 10 comma 2, è stato modificato l'articolo 24, comma 25, primo periodo, del D.L. 06 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 aggiungendo ulteriori fattispecie per le quali non sarà possibile ottenere il rilascio, il rinnovo e/o il mantenimento delle concessioni in materia di giochi pubblici.

Infatti tra i vari **reati** per i quali non sarà possibile ottenere il rilascio o il rinnovo o il mantenimento delle concessioni dei giochi pubblici sono stati previsti, oltre a quelli già elencati nell'art. 24 comma 25 del D.L. 98/2011, **anche quelli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 e quelli previsti gli articoli del codice penale n. 314, 316, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, 323 e 644.**

Di seguito si fornisce una breve elencazione di tutti i reati che precludono il rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni dei giochi pubblici:

- Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
 - Art. 2: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - Art. 3: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

- Codice penale:
 - art. 314: peculato;
 - art. 316: peculato mediante profitto dell'errore altrui;
 - art. 317: concussione
 - art. 318: corruzione per un atto d'ufficio;
 - art. 319: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - art. 319ter: corruzione in atti giudiziari;
 - art. 320: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
 - art. 321: pene per il corruttore;
 - art. 322: istigazione alla corruzione;
 - art. 323: abuso d'ufficio;
 - art. 416: associazione per delinquere;
 - art. 416bis: associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - art. 644: usura
 - art. 648: ricettazione
 - art. 648bis: riciclaggio
 - art. 648ter: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La preclusione alla partecipazione delle gare nel settore dei giochi pubblici trova applicazione anche nel caso in cui i reati, che vengano contestati, siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara.

Le norme hanno il duplice effetto di allargare;

- 1) la platea dei soggetti responsabili dei reati che precludono la possibilità di partecipare alle gare;
- 2) le fattispecie dei possibili reati commessi o contestati.

Art. 10 comma 3: prevede che entro 3 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 02 marzo 2012, n. 16 si provveda ad apportare le occorrenti modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 08/04/1998, n. 169, al fine di:

- a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;
- b) assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento delle competizioni ippiche;
- c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicità, nonché la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni comunitarie;
- d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI;
- f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo."

Art. 10 comma 4: ha previsto che, dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli sia stabilita tra 5 centesimi ed un euro (precedentemente la posta minima era pari ad €. 0,50) e che l'importo minimo di ogni biglietto giocato rimanga ad €. 2 (due).

Detto importo potrà essere rivisto, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – AAMS di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in funzione dell'andamento della raccolta delle scommesse ippiche.

Art. 10 comma 5: prevede che, al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità, AAMS, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico) procedano alla definizione, anche in via transattiva, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:

- a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei spa, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50% ad AAMS ed al 50% ad ASSI. Le medesime spese fino al 31/12/2011 saranno in capo ad AAMS;
- b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'art. 12 del DPR 08/04/1998 n. 169 ed alle relative integrazioni (cosiddetti "minimi garantiti"), definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5% delle somme ancora dovute dai concessionari "ippici", con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme ed adeguamento delle garanzie fidejussorie.

Conseguentemente, per effetto di tale comma è stata soppressa la lettera l), del comma 4, dell'art. 38 del decreto-legge 04 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, che prevedeva la *"definizione di modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 08 aprile 1998 n. 169"*.

Art. 10 comma 8: abroga la lettera p) dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni nella L. 24/06/2009 n. 77, la quale prevedeva per AAMS la possibilità di disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

Art. 10 comma 9: prevede che le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate di cui al D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011) sono quelle del Direttore generale dell'AAMS del 12 ottobre 2011 (pubblicato nella

G.U.R.I. n. 265 del 14/11/2011). In questo modo è stata data forza di legge alle norme introdotte dal provvedimento di AAMS su indicato cercando di far decadere le impugnative dei concessionari.

In particolare con tale Provvedimento AAMS ha previsto:

- art. 1 – Maggiori entrate (per il triennio 2012-2014 per €. 1,5 mld annui)
- art. 2 – Nuove modalità di gioco del lotto;
- art. 3 – Nuove modalità dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- art. 4 – Introduzione di nuovi giochi;
- art. 5 – Variazione della misura del prelievo erariale unico;
- art. 6 – “Tassa sulla fortuna 6%”.

Si fa presente che la legge del 24/02/2012 n. 14 di conversione del cosiddetto “Milleproroghe” ha previsto che, a partire dal 01/03/2012, il termine di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse (ippiche e quelle diverse dalle corse sui cavalli) sia stabilito nel modo seguente:

- al 31/08 per il periodo da gennaio ad aprile;
- al 30/11 per il periodo da maggio ad agosto;
- al 20/12 per il periodo da settembre a novembre;
- ed entro il 31/01 relativamente al mese di dicembre.

Relativamente all’anno 2012 l’imposta unica riferita al periodo marzo - aprile verrà effettuata entro il 31 agosto 2012, mentre per il periodo maggio – agosto entro il mese di novembre 2012, per i mesi da settembre a novembre entro il 20 dicembre 2012 ed infine l’imposta unica relativa al mese di dicembre verrà versata entro il 31 gennaio 2013.

Cordiali Saluti

ASSOSNAI
La Segreteria